



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 180

Seduta del 31/05/2018

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Melania De Nichilo Rizzoli

Oggetto

PROGETTO DI LEGGE RECANTE "MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 SETTEMBRE 2006, N. 22 (IL MERCATO DEL LAVORO IN LOMBARDIA)" - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE NICHILLO RIZZOLI)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Riccardo Perini

Il Direttore di Funzione Specialistica Luca Dainotti

Il Direttore Generale Giovanni Bocchieri

L'atto si compone di 14 pagine
di cui 12 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia
LA GIUNTA

VISTO l'art. 34 dello Statuto d'autonomia della Lombardia, secondo il quale l'iniziativa legislativa dell'Esecutivo appartiene al Presidente della Giunta Regionale;

VISTO l'art. 28 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione", così come modificato dalla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 19 "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – Collegato 2014", ed i relativi provvedimenti attuativi;

VISTA la proposta di progetto di Legge "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 (il mercato del lavoro in Lombardia)";

DATO ATTO che non si è proceduto all'esame del progetto di legge da parte del Comitato tecnico-scientifico Legislativo e del Comitato paritetico per la specificità della Provincia di Sondrio, non essendosi ancora perfezionati i relativi iter di costituzione;

PRESO ATTO che il Presidente della Giunta regionale valuta opportuno, prima di esercitare formalmente l'iniziativa legislativa, sottoporre alla Giunta regionale la citata proposta, a garanzia dello svolgimento collegiale dell'azione di governo;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di progetto di legge recante "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006 n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)";
2. di disporre la trasmissione al Consiglio regionale per la prosecuzione dell'iter.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

ai sensi dell’art. 28 della l.r. 34/1978

Il progetto di legge apporta modifiche alla l.r. 22/2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia”, disciplinando la nuova organizzazione dei servizi al lavoro in Lombardia alla luce delle disposizioni del d.lgs 150/2015 “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183*” e dalla legge 205/2017 “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*”, prevedendo in particolare:

- lo svolgimento da parte della Regione, ad integrazione delle competenze già ad essa attribuite, di funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di centri per l’impiego di cui all’art. 18 del sopracitato d.lgs. 150/2015, compreso il collocamento dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 (art. 1 lett. a));
- la delega alle province e alla Città metropolitana di Milano delle funzioni gestionali relative a procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l’impiego elencati in specifico allegato, nonché la delega di ulteriori funzioni gestionali eventualmente previste, con riferimento alla Regione, da norme statali successive all’entrata in vigore della legge (art. 1 lett. c), di modifica dell’art. 4 della l.r. 22/2006 “Competenze delle province”).

A tali modifiche sono in particolare riconducibili gli aspetti finanziari della presente proposta di legge che qui di seguito si esaminano:

Art. 1 lett. a)

La modifica di cui alla lettera a), relativa - come si diceva - allo svolgimento, da parte della Regione, di funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento non ha risvolti finanziari. A tali funzioni si provvederà con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Lo stesso dicasi per le attività di affiancamento di cui all’art. 15 bis, comma 2.

Per le attività di indirizzo e programmazione la Regione si avvale dell’assistenza tecnica di PoliS-Lombardia, nell’ambito delle attività già programmate, nella cornice dei provvedimenti assunti con d.g.r. 13 novembre 2017 n.7367 e con d.g.r. 28 dicembre 2017 n.7650 connesse alle funzioni di coordinamento già svolte dalla Regione.

Art. 1 lett. a)

Le nuove funzioni di indirizzo e coordinamento previste dalla presente proposta di legge sono assicurate anche dall’integrazione delle procedure in gestione dei CPI nel sistema informativo unitario di cui alla lettera c) del nuovo comma 1bis dell’articolo 2. Tale sistema informativo, in fase di completamento, rappresenta già ora un sistema utile a gestire ogni dato utile alla definizione delle politiche per il lavoro. Per la sua realizzazione si fa fronte con le risorse già stanziare alla Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 4 “Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale” del bilancio regionale e pari a euro 900.000 per le tre annualità 2018, 2019, 2020.

Art. 1 lett. c)

La lettera c) dell’articolo 1 sostituisce integralmente l’art. 4 della l.r. 22/2006 relativo alle competenze delle province, prevedendo, come anticipato, la delega alle province e alla Città metropolitana di Milano di funzioni connesse alla gestione dei centri per l’impiego.

Per l'esercizio di tali funzioni si prevede la permanenza del personale nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano nonché l'utilizzo da parte delle stesse delle proprie risorse strumentali, incluse quelle in uso al momento dell'entrata in vigore del presente pdl, tra cui le sedi dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato.

Alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni delegate si prevede di farvi fronte sia con risorse finanziarie derivanti da assegnazioni statali (stimate, sulla base del trend storico delle assegnazioni statali sinora ricevute per i centri per l'impiego, in euro 26.400.000 per ciascun anno del triennio 2018-2020) e con le risorse regionali stanziare, ove necessario con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, alla missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" titolo 1 "Spese correnti" nei limiti delle disponibilità del bilancio regionale e secondo le modalità da definire con provvedimento della Giunta regionale.

I restanti articoli sono neutrali dal punto di vista finanziario in quanto contengono disposizioni di carattere ordinamentale, in particolare disposizioni riguardanti: la programmazione regionale (art. 1 lett. b), l'organizzazione della 'rete' dei centri per l'impiego (art. 1 lett. h), le attività di valutazione (art. 1 lett. i)

Neutrale dal punto di vista finanziaria è ugualmente la lett. d) dell'art. 1 con la quale si ridefinisce la composizione del Comitato istituzionale di coordinamento. Trattasi in tutti i casi di rappresentanti istituzionali che partecipano al Comitato in ragione della loro carica, a titolo non oneroso.

L'iscrizione 'di diritto' all'albo degli operatori accreditati dei centri per l'impiego è ugualmente neutrale dal punto di vista finanziario in quanto si tratta di una mera operazione di registrazione dell'anagrafica del centro da realizzarsi con le risorse di personale esistenti e senza necessità di modificare i sistemi informativi a supporto (art. 1 lett. g).

ALLEGATO B – SCHEDA PER COPERTURA FINANZIARIA PDL “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 – Il mercato del lavoro in Lombardia”

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) QUANTIFICAZIONE SPESA			6 (B) COPERTURA FINANZIARIA				
INTERVENTO	Riferimento PDL art... comma ...	SPESA ex art. 22 lr 34/1978)	Natura spesa CORRENTE / CONTO CAPITALE- Titolo	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO 1)	IMPORTO 2018	IMPORTO 2019	IMPORTO 2020	MISSIONE - PROGRAMMA* MACROAGGREGATO - CAPITOLO	IMPORTO 2018 2)	IMPORTO 2019 3)	IMPORTO 2020 3)
spesa per esercizio delle funzioni connesse alla gestione dei centri per l'impiego	art 4	no	1	15.01.104.11415 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - QUOTA STATO	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00	15.01.104.11415 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - QUOTA STATO	26.400.000,00	26.400.000,00	26.400.000,00
	art. 4	si	1	15.01.104.11684 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI PERSONALE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO - QUOTA REIONALE	4.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	15.01.104.11684 COFINANZIAMENTO REGIONALE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO	4.900.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
<i>totale</i>					<i>31.300.000,00</i>	<i>30.400.000,00</i>	<i>30.400.000,00</i>		<i>31.300.000,00</i>	<i>30.400.000,00</i>	<i>30.400.000,00</i>

NOTA 1) CAPITOLI ESISTENTI RIDENOMINATI

NOTA: 2) le risorse derivanti dall'assegnazione statale per il 2018 sono in fase di allocazione a bilancio tramite provvedimento di giunta ai sensi dell'art. 51 comma2 lett.a) del D.lgs 118/2011

NOTA 3) le risOrse per il 2019 e 2020 sono stimate sulla base del trend storico delle assegnazioni statali sinora ricevute per i CPI

Progetto di legge recante “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)”

Art. 1

(Modifiche alla l.r. 22/2006)

1. Alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 dell'articolo 2 sono aggiunti i seguenti:

“Ibis. La Regione esercita, inoltre, le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività svolte dai centri per l'impiego di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili). In particolare, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli standard di servizio di cui al d.lgs. 150/2015:

- a. gli indirizzi e le modalità operative per assicurare l'omogenea erogazione e la qualità dei servizi sul territorio regionale;*
- b. l'organizzazione dei servizi per l'impiego relativamente alle sedi, alla dotazione minima del personale e alle forme di collaborazione con gli enti locali;*
- c. l'integrazione delle procedure in un sistema informativo unitario.*

b) i commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Il Consiglio regionale definisce nell'ambito del programma regionale di sviluppo e dei successivi aggiornamenti annuali, approvati con il documento di economia e finanza regionale (DEFER), gli indirizzi di programmazione pluriennale e in particolare:

- a) le aree di intervento prioritario;*
- b) gli obiettivi da perseguire;*
- c) le tipologie degli interventi da effettuare;*
- d) gli indirizzi per fronteggiare la gestione delle crisi occupazionali;*
- e) gli indirizzi in merito alla gestione dei centri per l'impiego.*

2. La Giunta regionale, sentiti gli organismi di cui agli articoli 7 e 8 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, può aggiornare gli indirizzi di cui al comma 1 al fine di attuare interventi di rilevanza strategica non compresi negli aggiornamenti annuali del programma regionale di sviluppo.”;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Competenze delle province e della Città metropolitana di Milano)

“1. E' delegato, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni gestionali relative ai procedimenti amministrativi di cui all'allegato A, connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge n. 68/1999.

2. E' altresì delegato alle province e alla Città metropolitana di Milano, secondo il rispettivo ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni relative a procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999, ove previste, con riferimento alla Regione, da norme statali successive alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia).”

3. Le province e la Città metropolitana di Milano possono esercitare le funzioni di cui ai commi 1 e 2 ricorrendo alle aziende speciali, agli altri enti strumentali o alle società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31 dicembre 2017, con cui hanno sottoscritto uno specifico contratto di servizio, e stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di avvalimento dei dirigenti responsabili dei rispettivi uffici, inclusi i dirigenti dei suddetti enti strumentali, aziende speciali o società.

4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, il personale dei centri per l'impiego di cui all'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) resta inquadrato nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano. Tale personale non è considerato, in ragione della delega di funzioni di cui ai commi 1 e 2, ai fini di quanto previsto dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)).

5. La Regione adotta, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, specifici provvedimenti per il potenziamento dei centri per l'impiego e per il rafforzamento delle competenze professionali del relativo personale, in attuazione di programmi definiti a livello nazionale.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, le province e la Città metropolitana di Milano si avvalgono di proprie risorse strumentali, comprese quelle in uso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)", tra cui le sedi dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato.

7. Le province e la Città metropolitana di Milano assicurano il confronto a livello territoriale con le parti sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni e possono definire programmi attuativi degli indirizzi regionali, nonché svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro, e attuare iniziative per migliorare l'efficacia del sistema regionale dei servizi al lavoro e per la gestione delle crisi aziendali.

8. Le province e la Città metropolitana di Milano presentano annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione, anche sotto il profilo finanziario, delle funzioni esercitate secondo gli indirizzi nazionali o regionali, fatte salve le responsabilità connesse a tale esercizio.";

d) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"2. Il Comitato di cui al comma 1 è così composto:

- a) l'assessore regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro, o suo delegato, che lo presiede;*
- b) l'assessore regionale competente in materia di pari opportunità o suo delegato;*
- c) i consiglieri delegati delle province e della Città metropolitana di Milano competenti in materia di lavoro o loro delegati;*
- d) cinque rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI – Lombardia, tra cui il Comune di Milano;*
- f) un rappresentante delle comunità montane, designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCCEM), sezione della Lombardia,*
- g) un rappresentante di Unioncamere Lombardia;*
- h) il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale o suo delegato;*
- i) il direttore regionale dell'INPS";*

e) il comma 7 dell'articolo 8 è abrogato;

f) l'articolo 9 è abrogato;

g) dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 è aggiunta la seguente:

“c bis) i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato di cui legge 68/1999, iscritti di diritto nell'albo di cui all'articolo 13 quali operatori pubblici accreditati, con la denominazione rispettivamente di centri per l'impiego e di uffici del collocamento mirato della Lombardia.”;

h) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

“Art. 15 bis

(Centri per l'impiego e uffici del collocamento mirato della Lombardia)

- 1. La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all'articolo 7, determina il numero e la localizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato della Lombardia e ne può modificare l'organizzazione per esigenze di razionalizzazione e per assicurare l'efficacia e la continuità del servizio, anche ricorrendo alla collaborazione degli enti locali.*
- 2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, la Giunta regionale può altresì adottare misure volte al contenimento e alla razionalizzazione della spesa anche mediante azioni di coordinamento, collaborazione e affiancamento nei confronti degli enti di cui all'articolo 4, anche per la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio con le aziende speciali, gli altri enti strumentali o le società a capitale pubblico di cui al comma 3 dello stesso articolo 4.*
- 3. I centri per l'impiego e gli uffici del collocamento mirato, costituiti alla data di entrata in vigore della legge regionale recante “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)” ed elencati nell'Allegato B, assumono anch'essi la denominazione di centri per l'impiego e di uffici del collocamento mirato della Lombardia e sono iscritti di diritto nell'albo di cui all'articolo 13 quali operatori pubblici accreditati.”;*

i) dopo il comma 3 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Qualora i servizi di cui all'articolo 16 siano finanziati prevalentemente mediante le risorse del fondo sociale europeo, le attività di valutazione sono svolte dal valutatore indipendente previsto dai regolamenti dell'Unione europea relativi alla gestione dello stesso fondo”;

j) i commi 2 e 3 dell'articolo 29 sono abrogati;

k) l'articolo 32 è abrogato;

l) dopo il comma 11 dell'articolo 36 è aggiunto il seguente:

“11bis. Alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4, si provvede con le risorse finanziarie stanziata alla missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale” - programma 1 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione del bilancio regionale 2018-2020.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALLA GESTIONE DEI CENTRI PER L'IMPIEGO E DEGLI UFFICI DEL COLLOCAMENTO MIRATO	
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
Gestione dei servizi finalizzati al rilascio delle dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro, alla sottoscrizione dei patti di servizio personalizzati e all'aggiornamento delle schede anagrafico professionali. Verifica e certificazione degli stati occupazionali	- DPR 442/2000 Artt. 4 e 5 - D. Lgs. 276/2003 Art. 8, c. 3 - D. Lgs. 150/2015 Art. 20 - DPR 445/2000
Attività connesse all'evasione delle richieste di accesso agli atti per i procedimenti di competenza dei centri per l'impiego	- Legge n. 241/1990
Avviamento presso le pubbliche amministrazioni nei casi previsti dall'art.16 della legge 56/1997	- Art. 16 della legge 56/1987
Provvedimenti connessi all'esercizio della condizionalità	- D. Lgs. 150/2015 Artt. 21 e 22
Rilascio e gestione dell'assegno di ricollocazione	- D. Lgs. 150/2015 Art. 23
Gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva, compresi i tirocini extracurricolari	- D. Lgs. 150/2015 Art. 18, comma 1, lettere da a) a n) - L.r. 22/2006 Artt.17 bis e 17 ter
Gestione dei procedimenti amministrativi relativi al collocamento mirato di cui alla legge 68/1999 e gestione ed erogazione dei servizi di politica attiva finalizzati all'inserimento e al mantenimento lavorativo dei disabili	- L.r. 13/2003 - Legge 68/1999
Adempimenti connessi alle comunicazioni di cui all'articolo 4bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (COB)	- D. Lgs. n. 181/2000 Art. 4bis
Tenuta delle comunicazioni previste dall'art. 4, c. 9, della legge 223/1991. Gestione delle liste di mobilità art. 6 legge 223/1991 fino all'esaurimento delle stesse	- L. 223/1991 Artt. 4, c. 9, 6
Promozione di prestazioni di lavoro socialmente utili. Sottoscrizione e gestione delle convenzioni finalizzate all'attivazione dei lavori socialmente utili	- D. Lgs. 150/2015 Art. 18, comma 1, lett. m); - D. Lgs. 150/2015 Art. 26, c. 2 - D. Lgs. 468/1997 Art.7
Procedimenti connessi all'erogazione del reddito di inclusione	- D. Lgs. 147/2017
Attività connesse alla gestione dell'apprendistato professionalizzante	- D. Lgs. 81/2015 Art. 44

CENTRI PER L'IMPIEGO E UFFICI DEL COLLOCAMENTO MIRATO DELLA LOMBARDIA			
PROV./CM	Denominazione	PROV./CM	Denominazione
BERGAMO	CPI ALBINO		CPI OSTIGLIA
	CPI BERGAMO		CPI SUZZARA
	CPI CLUSONE		CPI VIADANA
	CPI GRUMELLO DEL MONTE		Collocamento mirato della Provincia di MANTOVA
	CPI LOVERE	MILANO	CPI CORSICO
	CPI PONTE SAN PIETRO		CPI LEGNANO
	CPI ROMANO DI LOMBARDIA		CPI MAGENTA
	CPI TRESCORE BALNEARIO		CPI MELZO
	CPI TREVIGLIO		CPI MILANO
	CPI ZOGNO		CPI CINISELLO BALSAMO
	Collocamento mirato della Provincia di BERGAMO		CPI RHO
BRESCIA	CPI BRENO		CPI ROZZANO
	CPI BRESCIA		CPI SAN DONATO MILANESE
	CPI DESENZANO DEL GARDA		Collocamento mirato della Città metropolitana di MILANO
	CPI ISEO	MONZA E BRIANZA	CPI CESANO MADERNO
	CPI LENO		CPI MONZA
	CPI ORZINUOVI		CPI SEREGNO
	CPI SALO'		CPI VIMERCATE
	CPI SAREZZO		Collocamento mirato della Provincia di MONZA E BRIANZA
	Collocamento mirato della Provincia di BRESCIA	PAVIA	CPI PAVIA
COMO	CPI APPIANO GENTILE		CPI VIGEVANO
	CPI CANTU'		CPI VOGHERA
	CPI COMO		Collocamento mirato della Provincia di PAVIA
	CPI ERBA	SONDRIO	CPI BORMIO
	CPI MENAGGIO		CPI CHIAVENNA
	Collocamento mirato della Provincia di COMO		CPI MORBEGNO
CREMONA	CPI CASALMAGGIORE		CPI SONDRIO
	CPI CREMA		CPI TIRANO
	CPI CREMONA		Collocamento mirato della Provincia di SONDRIO
	CPI SORESINA	VARESE	CPI BUSTO ARSIZIO
	Collocamento mirato della Provincia di CREMONA		CPI GALLARATE
LECCO	CPI LECCO		CPI LAVENO-MOMBELLO
	CPI MERATE		CPI LUINO
	Collocamento mirato della Provincia di LECCO		CPI SARONNO
LODI	CPI DELLA PROVINCIA DI LODI		CPI TRADATE
	Collocamento mirato della Provincia di LODI		CPI VARESE
MANTOVA	CPI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE		Collocamento mirato della Provincia di VARESE
	CPI MANTOVA		

Progetto di legge “Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 – Il mercato del lavoro in Lombardia”

RELAZIONE

Premessa

Il progetto di legge disciplina la nuova organizzazione dei servizi al lavoro in Lombardia alla luce delle disposizioni del d.lgs. 150/2015 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive) e delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 793, ss. della legge 205/2017 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)

Le citate disposizioni hanno infatti innovato significativamente il complesso delle funzioni dei servizi al lavoro, che, a seguito della legge 59/1997, la Regione ha, da ultimo proprio con la l.r. 22/2006, disciplinato attribuendo specifiche funzioni di programmazione territoriale e funzioni amministrative in via esclusiva alle province.

Con il d.lgs. 150/2015 è stata introdotta una nuova *governance* dei servizi per il lavoro, prevedendo la loro complessiva regionalizzazione e un ruolo di coordinamento nazionale in capo all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).

Nel periodo transitorio di attuazione del d.lgs.150/2015, la Regione ha confermato, con le ll.rr. 19/2015 e 32/2015 attuative della legge 56/2014 (cd “legge Delrio”), in capo alle province e alla Città metropolitana di Milano le funzioni inerenti i servizi per il lavoro conferite in base alla l.r. 22/2006. In tale periodo, il Ministero del lavoro e le Regioni hanno contribuito agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego nella misura di 2/3 a carico dello Stato e di 1/3 a carico delle Regioni.

Le province lombarde, in base alla disciplina regionale di riferimento, hanno organizzato nel corso degli anni i servizi per il lavoro con le seguenti modalità:

- dieci province li hanno gestiti con uffici interni e proprio personale;
- la Provincia di Milano (poi Città metropolitana) e la Provincia di Monza-Brianza hanno invece costituito aziende speciali, ai sensi del TUEL, denominate Agenzie per la formazione, l’orientamento e il lavoro (AFOL); l’AFOL Metropolitana di Milano è un’azienda speciale partecipata dalla stessa Città metropolitana e da 66 comuni, compresa la città di Milano; l’AFOL della Provincia di Monza-Brianza è un’azienda speciale al 100% della stessa Provincia;
- inoltre, per una parte del territorio della Città metropolitana di Milano, i servizi sono gestiti da una società consortile con partecipazione maggioritaria della stessa Città metropolitana.

Le AFOL e la sopraccitata società consortile svolgono le funzioni di centri per l’impiego, mediante l’affidamento di contratti di servizio da parte delle rispettive amministrazioni con un’articolazione di 13 strutture sul territorio. Il 70 % del personale che opera nei centri per l’impiego nella Città Metropolitana di Milano e nella Provincia di Monza-Brianza è dipendente delle AFOL e non rientra nel pubblico impiego. Le AFOL svolgono anche attività/funzioni in tema di istruzione e formazione professionale.

La legge di bilancio per il 2018 ha previsto il trasferimento nei ruoli regionali del personale dipendente delle Città metropolitane e delle province in servizio presso i servizi al lavoro allo scopo di “*completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego*” (art. 1, comma 793). Ha inoltre previsto che le Regioni provvedano all’inquadramento entro il 30 giugno 2018. Fino a tale data, la legge dispone che le province e le Città Metropolitana di Milano continuino a svolgere le attività di gestione del personale, anticipando gli oneri secondo modalità stabilite con apposite convenzioni, sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata.

Contenuti del progetto di legge

Il progetto di legge recepisce le novità introdotte dal d.lgs.150/2015 e della l. 205/2017, tenendo in debito conto sia la mancata approvazione della riforma costituzionale che prevedeva il superamento definitivo del livello istituzionale provinciale come costituzionalmente necessario e il passaggio della materia “tutela e sicurezza del lavoro” dall’ambito delle materie concorrenti all’ambito delle materie di esclusiva competenza statale sia le disposizioni dell’art. 118 Cost. relative al conferimento di funzioni amministrative agli enti locali secondo principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

La Regione intende pertanto realizzare un proprio modello che da una parte ottemperi alle previsioni delle citate leggi statali, dall'altra valorizzi il livello provinciale come livello organizzativo più adeguato per lo svolgimento di alcuni specifici procedimenti connessi alla gestione dei centri per l'impiego.

Il nuovo sistema dei servizi al lavoro non fa infatti venir meno la possibilità per la Regione di organizzare, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al sopracitato art. 118 Cost., l'esercizio delle proprie funzioni coinvolgendo le province e la Città metropolitana di Milano.

Nel definire l'impostazione del progetto di legge si è tenuto conto proprio dell'esperienza maturata da questi enti nel garantire un'efficiente erogazione di servizi che presuppongono vicinanza all'utenza di riferimento. Si è tenuto conto altresì dell'esigenza di assicurare la continuità di svolgimento di funzioni gestionali, nella consapevolezza che una gestione accentrata, distante dai vari contesti territoriali, mal si presterebbe a fornire risposte adeguate alle attese.

Le province e la Città metropolitana di Milano, a cui il legislatore regionale ha conferito con la l.r. 22/2006 un ruolo centrale di programmazione territoriale e di gestione degli interventi attuativi per le politiche attive, hanno esercitato attivamente tale ruolo in risposta ai bisogni territoriali, attuando le competenze di governo in materia di mercato del lavoro loro riconosciute dalla normativa nazionale e regionale in coerenza con i principi enunciati dall'art. 118 Cost..

Nell'ambito dell'organizzazione dei servizi per il lavoro, hanno espresso la capacità di organizzare i centri per l'impiego ottimizzando le risorse a loro disposizione, adattandole alle caratteristiche dei territori e valorizzando un sistema di reti locali che offre un valore aggiunto in termini di risposte offerte ai concreti bisogni dei cittadini.

In Regione Lombardia operano 63 centri per l'impiego, su una superficie territoriale tra le più estese in Italia, e un totale di 519 addetti (supportati da ulteriori 228 risorse umane), con un rapporto rispetto alla forza lavoro di circa 74.000 persone per centro.

Tutti gli enti locali coinvolti hanno esercitato attivamente la *governance* strutturando i servizi ~~con~~ secondo un concetto di prossimità e di risposta diretta ai cittadini.

In questo quadro la Regione intende mantenere in capo alle province e alla Città metropolitana di Milano le competenze afferenti il mercato del lavoro e la gestione dei centri per l'impiego.

Le province e la Città metropolitana di Milano esercitano infatti un presidio in ambiti strategici attraverso lo sviluppo di reti che coinvolgono le forze sociali ed economiche del territorio. Si citano, a titolo esemplificativo, alcune delle principali esperienze, quali:

- gli "osservatori provinciali del mercato del lavoro", che mettono a disposizione delle istituzioni e degli attori locali informazioni sulle dinamiche occupazionali del sistema economico di riferimento;
- i tavoli di confronto con i principali attori locali, quali comuni, parti sociali sindacali e datoriali, ~~e le~~ aziende in crisi, al fine di coordinare un'azione congiunta che limiti gli impatti negativi della crisi sul territorio e richiami la responsabilità sociale di tutti i soggetti coinvolti;
- i tavoli di coordinamento con i principali attori economici e sociali per condividere decisioni strategiche sullo sviluppo del mercato del lavoro locale;
- i comitati tecnici dedicati alle persone con disabilità, alle categorie protette, gli organi territoriali per il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il raccordo costante con i servizi sociali degli enti locali territoriali in attuazione di misure di contrasto alla povertà (si pensi ad es. all'attuazione del reddito di inclusione);
- il partenariato costituito con gli operatori accreditati al lavoro del territorio per coordinare l'attività degli addetti ai servizi e rendere più efficienti gli interventi a favore di tutti i cittadini in cerca di occupazione.

Le province e la Città metropolitana di Milano possono quindi svolgere alcune funzioni gestionali in modo più efficace in risposta alle esigenze del territorio. E' d'altro canto assicurato un coordinamento regionale che garantisce uniformità di azione e strumenti di sviluppo e rafforzamento dei servizi valorizzando le capacità organizzative di questi enti.

Di seguito si illustrano in dettaglio i contenuti delle disposizioni di cui il pdl si compone.

Art. 1

Let. a) recante modifiche all'art. 2 della l.r. 22/2006

Vengono definite le competenze della Regione. In particolare, si prevede lo svolgimento da parte della Regione di funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento in materia di centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato per i disabili. Si prevede in altri termini lo svolgimento da parte della Regione di un ruolo di regia consono alla sua dimensione e alla sua visione d'insieme.

Si prevede, inoltre, l'adozione da parte della Giunta regionale di provvedimenti principalmente volti ad assicurare, nel rispetto delle linee di indirizzo e degli standard definiti a livello nazionale, il mantenimento di un adeguato livello di servizi anche attraverso la definizione di indirizzi e modalità operative volte ad assicurare l'omogenea erogazione e la qualità dei servizi stessi.

Let. b) recante modifiche all'art. 3

Si individuano nel programma regionale di sviluppo e negli aggiornamenti annuali approvati con il DEFR gli strumenti con i quali il Consiglio regionale determina le aree di intervento prioritario, gli obiettivi da perseguire, le tipologie di interventi da effettuare, nonché gli indirizzi per fronteggiare le crisi aziendali e gli indirizzi in merito alla gestione dei centri per l'impiego.

Let. c) recante la sostituzione dell'art. 4

Viene riformulato l'intero art. 4 sulle competenze delle province e della Città metropolitana di Milano. In particolare, si prevede la delega a tali enti, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge 56/2014, dell'esercizio di funzioni relative a specifici procedimenti amministrativi (elencati nell'allegato A) connessi alla gestione dei centri per l'impiego. Si tratta soprattutto di procedimenti di gestione delle anagrafiche relative ai disoccupati e di procedimenti relativi all'erogazione di politiche attive (compreso l'assegno di ricollocazione).

Ad integrazione dei procedimenti elencati nell'allegato A, si dispone che è altresì delegato, in relazione al medesimo richiamo normativo della Legge Delrio, alle province e alla Città metropolitana di Milano l'esercizio delle funzioni relative a procedimenti amministrativi connessi alla gestione dei centri per l'impiego, compreso il collocamento mirato dei disabili di cui alla legge 68/1999, ove previste, con riferimento alla Regione, da norme statali successive alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Modifiche alla l.r. 22/2006."

Si prevede, inoltre, che le province e la Città metropolitana di Milano possono avvalersi delle aziende speciali, di altri enti strumentali o di società a capitale pubblico già costituiti alla data del 31.12.2017, con cui hanno sottoscritto specifici contratti di servizio, e stipulare convenzioni per prevedere reciproche forme di avvalimento dei dirigenti responsabili dei rispettivi uffici.

Si prevede altresì la permanenza del personale nei ruoli delle province e della Città metropolitana di Milano, in coerenza con la previsione della delega agli stessi enti di funzioni connesse alla gestione dei centri per l'impiego. Si precisa che tale personale, in ragione della suddetta delega, non è considerato ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma 421, della legge 190/2014.

Si prevede inoltre l'adozione da parte della Regione, in collaborazione con le province e la Città metropolitana di Milano, di provvedimenti intesi a potenziare i centri per l'impiego e a rafforzare le competenze professionali del relativo personale in attuazione di programmi definiti a livello nazionale.

Si prevede, infine, che le province e la Città metropolitana di Milano, oltre ad assicurare il confronto a livello territoriale con le parti sociali nello svolgimento delle rispettive funzioni, possano definire programmi attuativi degli indirizzi regionali, svolgere attività di monitoraggio e valutazione degli interventi sul mercato del lavoro e attuare iniziative per migliorare l'efficacia del sistema regionale dei servizi al lavoro e per la gestione delle crisi aziendali.

Let. d) recante modifiche all'art. 7

Viene ridefinita la composizione del Comitato di indirizzo e coordinamento già previsto dall'originaria l.r. 22/2016 in modo da essere più rispondente ai nuovi assetti istituzionali, comprendendovi altresì la presenza

del direttore regionale dell'INPS, stante la stretta connessione di tale ente rispetto al tema delle politiche del lavoro.

Let. e) ed f) recanti l'abrogazione del comma 7 dell'art. 8 e dell'art. 9

Viene abrogato il comma 7 dell'art. 8, relativo all'approvazione da parte della "commissione regionale per le politiche del lavoro e della formazione" delle modalità di collaborazione con le "commissioni provinciali per il lavoro e la formazione", coerentemente con l'abrogazione dell'art. 9 relativo alle suddette commissioni.

La funzione di confronto con le parti sociali è già prevista dal nuovo art. 4 che rispecchia maggiormente il nuovo ruolo delle province e della Città metropolitana di Milano.

Let. g) recante un'integrazione all'art. 12

Si includono nella rete degli operatori i centri per l'impiego e gli uffici di collocamento mirato, prevedendone l'iscrizione di diritto nell'albo degli operatori accreditati con la denominazione rispettivamente di centri per l'impiego e di uffici del collocamento mirato della Lombardia. Questo regime speciale di accreditamento tiene conto del nuovo ruolo assegnato dal d.lgs. 150/2015 ai centri per l'impiego.

Let. h) relativa all'introduzione dell'art. 15 bis

Con il nuovo articolo si prevede che la Giunta regionale determini il numero e la localizzazione dei centri per l'impiego e degli uffici del collocamento mirato e che ne possa modificare l'organizzazione per esigenze di razionalizzazione. Si prevede inoltre un'azione di affiancamento della Regione nei confronti delle province e della Città metropolitana di Milano anche per la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio con le aziende speciale.

Queste previsioni suffragano ulteriormente il ruolo della Regione, quale soggetto che governa la rete dei centri per l'impiego in una logica unitaria.

Let. i) recante un'integrazione all'art. 17

L'integrazione riguarda le norme sul valutatore indipendente. In particolare, si prevede che qualora le finalità della presente legge sono attuate prevalentemente mediante le risorse del fondo sociale europeo, le attività di valutazione previste dalla legge sono svolte dal valutatore indipendente previsto dall'articolo 54 del Regolamento (UE) n.1303/2013. Viene assicurata in questo modo una razionalizzazione degli istituti previsti.

Let. j) relativa all'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 29

I commi 2 e 3 dell'art. 29 sono abrogati in quanto la funzione di confronto con le parti sociali, anche finalizzata ad affrontare le crisi aziendali, è già prevista dal nuovo art. 4.

Let. k) recante l'abrogazione dell'art. 32

Si tratta di norme transitorie che hanno già dispiegato i loro effetti.

Let. l) recante integrazioni all'art. 36

Si integra la norma finanziaria della l.r. 22/2006 nel senso di prevedere che alle spese derivanti dallo svolgimento delle funzioni delegate si faccia fronte con le risorse finanziarie stanziata alla missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" - programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" titolo 1 "Spese correnti" dello stato di previsione del bilancio regionale 2018-2020.

Si prevede infine l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURL

Nell'Allegato A sono elencati i procedimenti connessi alla gestione dei centri per l'impiego di competenza delle province e della Città metropolitana di Milano.

Nell'Allegato B sono invece elencati i centri per l'impiego esistenti alla data di entrata in vigore della legge.